



REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DEHORS
SU AREE PUBBLICHE E SU AREE PRIVATE

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità.....

Art. 2 – Definizioni e Caratteristiche

Art. 3 – Ubicazioni e Dimensioni.....

PARTE I – Installazione di Dehors su “Area Pubblica o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio”

Art. 4 – Provvedimento unico per l’installazione dei Dehors su area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio.....

Art. 5 – Disciplina del procedimento per l’installazione.....

Art. 6 – Ambito temporale di installazione.....

Art. 7 – Subingresso e rinnovo.....

Art. 8 – Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell’area o nel sottosuolo dell’area occupata da dehors.....

Art. 9 – Danni recati.....

Art. 10 – Manutenzione degli elementi o dell’area occupata.....

Art. 11 – Sanzioni per Dehors installati.....

Art. 12 – Sospensione e Revoca del provvedimento.....

Art. 13 – Occupazioni abusive

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali.....

PARTE II – Installazione di Dehors su “Area Privata”

Art. 15 – Disciplina del procedimento per l’installazione.....

Art. 16 – Ambito temporale di installazione.....

Art. 17 – Subingresso e Rinnovo.....

Art. 18 – Sanzioni per Dehors installati.....

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso degli spazi adibiti alla sosta ed al ristoro in collegamento economico-funzionale ai pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, per la collocazione su suolo pubblico, di uso pubblico, su aree private con diritto di pubblico passaggio o su area privata esterna (es. cortili, terrazzi, giardini privati, etc) di elementi di varia tipologia, individuati come dehors.
2. È altresì regolata l'installazione di dehors a servizio di circoli privati e associazioni, purché senza accesso diretto dalla pubblica via, in conformità con quanto previsto dal D.M. 17/12/1992 n. 564 e modificato dal D.M. 05/08/1994 n. 534.
3. Ai laboratori artigianali del settore alimentare è consentita l'installazione di dehors, compatibilmente alle abilitazioni possedute, per il consumo immediato sul posto da parte della clientela dei prodotti preparati nell'esercizio per la vendita da asporto, senza servizio assistito e nel rispetto delle norme igienico sanitarie. A tal fine, in via generale si ritiene compatibile per detti esercizi la collocazione in area pubblica e/o privata attigua di arredi destinati a spazio di sosta volontaria della clientela; l'installazione dovrà avere in ogni caso caratteristiche tali da non snaturare la tipologia dell'esercizio.
4. Nei Dehors non è ammessa attività di preparazione alimentare (laboratorio, cucina e similari).
5. Resta salvo quanto previsto dalla vigente regolamentazione del commercio su aree pubbliche in riferimento ai posteggi fuori mercato.
6. Il presente Regolamento intende conformarsi ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino, di promozione economico-turistica della città, nel rispetto delle diverse specificità ambientali esistenti e dei rapporti di buon vicinato e civile convivenza fra residenti, gestori e clienti degli esercizi, oltre che nel rispetto dei principi generali di sicurezza.

Art. 2 – Definizioni e caratteristiche

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o di uso pubblico, su aree private con diritto di pubblico passaggio o su area privata esterna, che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per la sosta ed il ristoro all'aperto.
2. I dehors e gli arredi in essi contenuti devono essere realizzati ed utilizzati nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, del vigente regolamento di attività rumorose, di sicurezza e di viabilità.
3. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, viene effettuata la seguente classificazione:
 - a) *dehors di tipologia semplice*;
 - b) *dehors di tipologia complessa*.
4. I *dehors di tipologia semplice* hanno funzione meramente precaria e sono costituiti generalmente dai seguenti elementi di arredo facilmente removibili (uno o più):
 - a) arredi di base: tavoli e sedute (sedie, poltroncine, panche, sgabelli, ecc.);
 - b) elementi di copertura: tende a sbraccio solo per occupazioni in aderenza all'edificio o ombrelloni semplici non fissati al suolo e non collegati fra di loro in modo da costituire una superficie coperta stabile;
 - c) elementi di delimitazione laterale: vasi e fioriere o altri elementi leggeri realizzati con materiali trasparenti, non fissati al suolo, di altezza massima pari a mt. 1.00;
 - d) elementi accessori costituiti da cestini per la raccolta rifiuti, leggi, portamenù, irradiator di calore, corpi illuminanti;

- e) pedane, consentite per superare dislivelli del suolo che renderebbero difficoltosa l'occupazione con gli arredi di base e comunque non in contrasto con il Codice della Strada, non fissate stabilmente al suolo.
5. I **dehors di tipologia complessa** sono finalizzati a soddisfare esigenze continuative e stabili nel tempo e sono caratterizzati dai seguenti elementi (uno o più) costituiti oltre che dagli arredi tipici dei dehors di tipologia semplice, dai seguenti ulteriori arredi (uno o più):
- pedane di pavimentazione ancorate al suolo;
 - elementi di delimitazione laterale fissati al suolo;
 - elementi di copertura installati su strutture a telaio,
 - ombrelloni collegati fra di loro in modo da costituire una superficie coperta stabile;
 - banco di somministrazione esterno;
6. Entrambe le tipologie di dehors devono essere improntate alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- a) disposizioni per gli elementi di copertura:**
- occorre utilizzare materiali i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con la tonalità di fondo della zona;
 - non devono riportare scritte pubblicitarie;
 - non è consentito a integrazione delle coperture, l'istallazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente.
 - all'interno dei portici e delle gallerie è esclusa qualunque tipo di copertura;
- b) disposizioni per gli elementi di delimitazione laterale:**
- l'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve risultare chiaramente delimitata;
 - per tutti gli elementi di delimitazione laterale, diversi da vasi e fioriere, la parte eccedente il mt. 1.00 di altezza e fino agli elementi di copertura, deve essere realizzata in materiale trasparente (senza altre schermature o tendaggi). È vietato apporre su tali superfici manifesti, pubblicità o quant'altro che impedisca la visibilità interna del dehors;
- c) disposizioni per gli arredi di base e altri elementi accessori:**
- devono garantire un corretto inserimento nell'ambiente circostante e non devono recare scritte pubblicitarie. Nel progetto devono essere proposti i modelli che si intendono utilizzare e, se è ritenuto necessario provvedere alla collocazione di sistemi riscaldanti, illuminanti o altri elementi di carattere tecnologico, questi devono essere chiaramente definiti per tipo, dimensione, collocazione e distribuzione nei disegni di progetto.
 - Ogni tipo di installazione deve essere corredata da cestini per la raccolta dei rifiuti, da mantenere e svuotare a cura del titolare.
- d) Disposizioni per dehors installati a servizio di associazioni (circoli e contrade): qualora i dehors siano a servizio di associazioni (circoli e contrade) non possono essere visibili e accessibili dalla pubblica via ai sensi del DM 17/12/1992 n. 564, modificato dal DM 05/08/1994 n. 534; di conseguenza dovranno essere opportunamente schermati.
7. Il progetto deve tener conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale coordinamento con interventi similari contigui, i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.
8. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche e devono risultare accessibili a persone con disabilità.

Art. 3 – Ubicazione e dimensioni

- I dehors devono essere installati in prossimità dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.

2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerlo dall'ingresso dell'esercizio cui è annesso è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di aree pedonali urbane, zone a traffico limitato e comunque compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso se collocato su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi di pubblico interesse, autorizzati dal Comune.
4. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a mt. 5.00, misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del Comando Polizia Municipale. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occultati la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il Comando Polizia Municipale.
5. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno mt. 1.50. Nel caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a mt. 1.50, deve essere lasciato libero l'intero marciapiede creando con una pedana un ulteriore spazio complanare fino a raggiungere mt. 1,50 per l'intera larghezza del Dehors.
6. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli, deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione; in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, se ritenuta necessaria in fase di rilascio del provvedimento, durante la fase di permanenza del dehors.
7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede eventualmente occupabile.
8. L'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici né con gli attraversamenti pedonali né con reti tecniche o con altri elementi di servizio (quadri controllo, caditoie griglie, idranti, chiusini, misuratori di servizi erogati, supporti per pubblicità, cabine telefoniche, cestini, ecc...).
9. I dehors potranno avere una superficie complessiva non superiore a quella dell'esercizio e comunque fino ad un massimo di 100 mq., con una conformazione che tenga conto degli spazi esistenti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di viabilità. Nel caso di piccoli esercizi o con annesso laboratorio, la superficie richiesta, adeguatamente motivata, potrà essere superiore a quella dell'esercizio ma sempre nel limite max di 100 mq. e la sua ammissibilità dovrà essere preventivamente valutata da parte della Commissione Edilizia .
10. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
11. Nel caso di occupazione estesa anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione al fronte del pubblico esercizio, occorre l'assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi o proprietari confinanti interessati.
12. I dehors e gli arredi in essi contenuti (come ad esempio eventuali sistemi audio-visivi, riproduttori di suoni ed apparecchi TV) devono essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di inquinamento acustico del vigente regolamento di attività rumorose, di sicurezza e di viabilità. In particolare gli apparecchi TV sono consentiti solo con lo schermo rivolto verso l'esercizio.
13. Il titolare dell'attività è responsabile della manutenzione di tutti gli impianti installati all'interno del Dehors e di collegamento con l'esercizio principale.

Parte 1
Installazione di Dehors su area Pubblica
o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio.

Art.4 - Provvedimento unico per l'installazione

1. L'installazione di un dehors su suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, è autorizzata con provvedimento unico rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive. L'autorizzazione è corredata da un disciplinare di concessione finalizzato a contemperare l'utilizzo a fini particolari della porzione di suolo pubblico oggetto di concessione con le esigenze di fruibilità generale. Il disciplinare comprende le regole generali in materia di utilizzazione del suolo pubblico nonché eventuali prescrizioni particolari relative alla specifica richiesta, anche in ragione delle caratteristiche dell'area interessata. Il disciplinare deve essere sottoscritto per accettazione dal soggetto autorizzato all'installazione ed integra il contenuto del provvedimento; la violazione delle prescrizioni in esso contenute può comportare la revoca del provvedimento.
2. L'atto unico - autorizzazione all'installazione - comprende sia la concessione di suolo pubblico, sia il titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire), qualora necessario, per le caratteristiche, strutturali e funzionali, intrinseche della installazione (sempre necessario per i dehors di tipologia complessa ovvero finalizzati a soddisfare esigenze continuative). In tale caso, ai fini della effettiva installazione, il soggetto autorizzato è tenuto a depositare comunicazione inizio lavori nel rispetto della normativa di settore. Terminati i lavori di installazione del dehors, sarà necessario presentare al SUAP la comunicazione di fine lavori e la dichiarazione di collaudo e conformità degli impianti a firma di tecnico abilitato.
3. Per l'installazione di dehors di tipologia semplice come descritti all'art. 2 c.4, l'autorizzazione unica è immediatamente abilitativa all'installazione, senza necessità di comunicazioni/abilitazioni ulteriori. A lavori ultimati, dovrà essere presentata copia delle certificazioni di conformità degli impianti eventualmente installati.
4. In ogni caso al fine di attestare il rispetto della normativa igienico sanitaria su alimenti e bevande, deve essere presentata al SUAP una Segnalazione Inizio Attività integrativa dell'abilitazione sanitaria posseduta, corredata di una planimetria e relazione tecnica con indicazione della pertinenza esterna oggetto del provvedimento unico del presente articolo e con indicato il periodo di svolgimento dell'attività.

Art.5 - Disciplina del procedimento per l'installazione.

1. Il procedimento amministrativo per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione dell'istanza da parte del titolare dell'attività presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Fucecchio.
2. L'istanza dovrà essere presentata conformemente al modello unico che è parte integrante del presente regolamento, corredata dei relativi allegati. Tale modello di domanda può essere modificato con atto dirigenziale, nel rispetto delle disposizioni generali.
3. Lo Sportello Unico Attività Produttive ricevuta l'istanza avvia il procedimento dando comunicazione all'interessato.
4. Sull'istanza deve essere acquisito il parere obbligatorio dei Servizi Polizia Municipale, Edilizia, Lavori Pubblici per i profili di rispettiva competenza affinché il provvedimento conclusivo possa disciplinare compiutamente gli effetti implicati dalla installazione.
5. Qualora l'intervento ricada in aree sottoposte a vincoli di tutela (paesaggistici, culturali, ambientali ecc.) deve essere acquisito il parere/nulla osta della competente autorità.

6. Il procedimento deve concludersi nel termine massimo di 60 giorni, fatti salvi i termini per l'acquisizione di nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore. Lo Sportello Unico Attività Produttive può procedere mediante l'indizione di conferenza dei servizi secondo le norme in materia di semplificazione amministrativa.

Art. 6 – Ambito temporale di installazione.

Il periodo di installazione è *stagionale* o *continuativo*:

- a) il *dehors stagionale* può essere installato per un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare e deve essere integralmente rimosso entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza e l'area occupata ripristinata e ripulita in ogni parte;
 - b) il *dehors continuativo* può essere installato per un periodo non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabili, e deve essere integralmente rimosso entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza e l'area occupata ripristinata e ripulita in ogni parte.
1. Il titolare del provvedimento autorizzativo dovrà rimuovere il dehors autorizzato nel caso in cui l'attività risulti sospesa per un periodo superiore ai 6 mesi consecutivi.

Art.7 – Subingresso e rinnovo

1. Qualora il titolare del provvedimento all'installazione del dehors trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'installazione, il subentrante è obbligato a presentare non oltre 30 (trenta) giorni dal trasferimento, richiesta di intestazione contenente dichiarazione di situazione invariata.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione all'installazione è ammesso per i dehors di tipologia complessa ovvero a carattere continuativo; la richiesta deve essere depositata 6 mesi prima della scadenza.

Art. 8 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors.

1. Per motivi di interesse pubblico, il provvedimento di installazione è **revocato** con provvedimento motivato del SUAP che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. Il provvedimento unico di installazione è **sospeso** nei seguenti casi:
 - a) ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il SUAP provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, viene trasmessa con 15 giorni di preavviso;
 - b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione può avvenire con modalità urgenti a cura della competente autorità. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.
3. Nel caso di revoca o sospensione del provvedimento unico di installazione, per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

Art. 9 – Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 10 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. È fatto obbligo mantenere i dehors in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati, e alla fine della giornata tutto ciò che viene a contatto con gli alimenti deve essere riportato all'interno del locale per le pulizie del caso.
4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove concessioni e/o autorizzazioni.
5. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, tutti gli arredi costituenti i dehors (compresa l'eventuale pedana) dovranno essere tassativamente resi indisponibili al pubblico, pena l'applicazione a carico dell'esercente delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la revoca dell'autorizzazione unica.
6. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio tutti gli arredi costituenti i dehors su area pubblica dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, ad eccezione dell'eventuale pedana che comunque dovrà essere resa indisponibile al pubblico, pena l'applicazione a carico dell'esercente delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la revoca dell'autorizzazione.
7. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca/decadenza o sospensione, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento del dehors.

Art. 11 – Sanzioni per dehors installati.

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 166 ad un massimo di € 498 e le procedure previste dal *“Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali”* - approvato con Delibera di Consiglio n. 66/2006.
2. Per le strutture esistenti ammissibili ai sensi del presente regolamento, è prevista una fase di regolarizzazione entro 1 anno dall'entrata in vigore, tramite presentazione di Accertamento di Conformità, pagamento dell'oblazione e del costo di costruzione pari al 10% del computo metrico.

Art. 12 – Sospensione e revoca del provvedimento

- a..1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

a..2. Il provvedimento unico di installazione è **sospeso** qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) agli arredi siano apportate modificazioni rispetto al progetto presentato/autorizzato;
- b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
- d) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico-estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione unica.

a..3. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno legittimato l'adozione del provvedimento di sospensione.

a..4. Il provvedimento unico di installazione è **revocato** qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) violazione degli obblighi previsti dall'atto di autorizzazione (particolari prescrizioni, maggiori dimensioni della superficie autorizzata, ecc.);
- b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione unica);
- c) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARES;
- d) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2.

a..5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Comune, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 13 - Occupazioni abusive

1. L'occupazione con dehors su suolo pubblico, di uso pubblico, su aree private con diritto di pubblico passaggio effettuate senza le abilitazioni di cui al presente regolamento.

2. Sono inoltre abusive le occupazioni protratte oltre la notifica dei provvedimenti di revoca o scadute.

3. Le sopra citate occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse a cura e spese del soggetto interessato, con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura del titolare dell'occupazione.

4. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza dell'autorizzazione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs.n.285/1992, al vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), al Regolamento di Polizia Urbana e agli altri regolamenti comunali vigenti in materia.

Parte 2

Installazione di Dehors su Area Privata

Art. 15 - Disciplina del procedimento per l'installazione

1. Chiunque intenda installare un Dehors di tipologia complessa su area privata deve presentare allo Sportello Unico Edilizia (SUE) un Permesso di Costruire completo dei seguenti allegati:
 - a) Planimetria in scala adeguata, nella quale siano riportate caratteristiche dell'installazione proposta, con la distribuzione di tutti gli elementi significativi di arredo;
 - b) Relazione contenente le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo, in particolare materiali e colori;
 - c) Rappresentazione del contesto in cui si intende effettuare l'installazione, costituita da inserimento 3D (render) nell'ipotesi che l'installazione ricada in centro storico, o rappresentazione grafica del manufatto in progetto nell'ipotesi che l'installazione ricada all'esterno del centro storico;
 - d) Autocertificazione nella quale il titolare si impegna a rimuovere l'installazione nel caso in cui cessi l'attività.
 - e) Parere della Polizia Municipale ove necessario, sulla base delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada;
 - f) Qualora l'intervento ricada in aree sottoposte a vincoli di tutela (paesaggistici, culturali, ambientali ecc.) deve essere acquisito il parere/nulla osta della competente autorità;
 - g) Dichiarazione sul rispetto delle distanze da confini e fabbricati o eventuale assenso scritto da parte di tutti i confinanti in caso di deroga alle suddette distanze.
 - h) Qualora l'installazione venga prevista su area di proprietà non esclusiva (es. condominiale) dovrà essere supportata dall'assenso di tutti i proprietari;
 - i) Documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge 447/1995. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 5 della Legge 447/1995 ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal Documento di Classificazione Acustica del Comune;
 - j) Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o di riscaldamento saranno realizzarsi ai sensi delle vigenti normative;
 - k) Rispetto delle norme sismiche e pericolosità idraulica;
2. Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al pagamento del costo di costruzione, pari al 10% dell'importo risultante da computo metrico estimativo per l'installazione del dehors di tipo continuativo;
3. Le procedure per il rilascio sono quelle previste dall'Art. 142 della L.R. 65/2014;

Art. 16 - Ambito temporale di installazione

1. Il periodo di installazione è stagionale o continuativo:
 - a) il dehors stagionale può essere installato per un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare e deve essere integralmente rimosso entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza e l'area occupata ripristinata e ripulita in ogni parte;
 - b) il dehors continuativo, installato previa acquisizione di Permesso a Costruire, potrà essere mantenuto fino al cessare dell'attività e integralmente rimosso al momento della cessazione dell'attività stessa.

Art. 17 - Subingresso e rinnovo

- a..5.1. Qualora il titolare del provvedimento all'installazione del dehors trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'installazione, il subentrante è obbligato a presentare non oltre 30 (trenta) giorni dal trasferimento, richiesta di intestazione contenente dichiarazione di situazione invariata.

Art. 18– Sanzioni per dehors installati

b.1.i.1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 166 ad un massimo di € 498 e le procedure previste dal “Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali” - approvato con Delibera di Consiglio n. 66/2006.

b.1.i.2. Il dehors di tipologia complessa installati a carattere stagionale e mantenuto oltre i 180 giorni, assume la configurazione di manufatto a carattere continuativo per il quale è richiesto il Permesso di Costruire. In assenza di Permesso a Costruire è sanzionato ai sensi dell'Art. 196 della L.R 65/2014.

b.1.i.3. Per le strutture esistenti ammissibili ai sensi del presente regolamento, è prevista una fase di regolarizzazione entro 1 anno dall'entrata in vigore, tramite presentazione di Accertamento di Conformità, pagamento dell'oblazione e del costo di costruzione pari al 10% del computo metrico.